

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 1 del 25 FEB. 2020

**Oggetto:** misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020 in vigore dalla data di pubblicazione;

Visto, in particolare, l'art.2, del medesimo decreto, ai sensi del quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, a norma del quale "le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833...(omissis);

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista altresì l'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in G. U. n. 441 del 22 febbraio 2020;

Considerata la prossimità del territorio marchigiano con la Regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID-19;

Ritenuto che sussistano le condizioni che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica, necessari come misura precauzionale al fine di ridurre la possibilità di contagio;

ORDINA

1. A partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 4 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche in quanto confinante con i cluster è disposta:
  - a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;
  - b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e



- sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;
  - d) la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
  - e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche;
2. E' disposta l'applicazione compiuta della Circolare del Ministero della Salute 5543 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale;
3. Il Gores già costituito con decreto presidenziale del 25 novembre 2019, n. 286, già attivato e permanentemente operativo, dal 27 gennaio 2020, proseguirà nelle azioni di seguito elencate:
- a) coordinare le attività di prevenzione, formazione e informazione al personale sanitario;
  - b) provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale;
  - c) provvedere al monitoraggio dell'avvenuta attivazione delle misure previste;
  - d) centralizzare e supervisionare la comunicazione istituzionale relativa all'emergenza;
  - e) provvedere alla definizione delle strategie per il governo dei percorsi di caso sospetto, probabile, confermato e della sorveglianza dei contatti stretti;
  - f) provvedere al monitoraggio della capacità di risposta attuale;
  - g) predisporre eventuali piani supplementari e di adeguamento in ambito sanitario;
  - h) supportare il Servizio di Protezione Civile in tutti gli interventi volti al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nell'aeroporto e nelle aree portuali delle Marche, anche attraverso il contributo ad attività di pianificazione di interventi, che potranno prevedere l'attivazione dell'intero sistema regionale di protezione civile e delle sue componenti;
  - i) provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di offerta socio-sanitaria;
  - j) provvedere a disporre misure a tutela degli operatori sanitari.



*Il Presidente*

4. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acquea;
5. E' costituita una Cabina di Regia composta da Protezione civile, Servizio Sanità e Servizio Politiche sociali, le Prefetture del territorio, Anci Marche, Gores, con l'obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica sanitaria e organizzativa richiesta dall'evento;
6. E' fatto obbligo a tutti gli individui che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nelle Marche dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
7. L'autorità sanitaria territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cui al punto 6, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.

Raccomanda alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

1. lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
2. evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
5. non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
8. i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9. contattare telefonicamente i medici di medicina generale o la continuità assistenziale se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio;
10. gli animali di compagnia non diffondono il coronavirus.



*Il Presidente*

Manda

Ai Sigg. Prefetti della Regione Marche

Ai Sigg. Sindaci della Regione Marche

Agli enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, li 25 Febbraio 2020

Il Presidente

Luca Ceriscioli



**Nota esplicativa in merito all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020 concernente: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**

La Cabina di regia, costituita ai sensi del punto 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020, si è riunita in data 26 febbraio, al fine di fornire chiarimenti richiesti dal territorio.

In particolare, si fa presente quanto segue:

**1)** La lettera a) del punto 1 dell'ordinanza 1/2020, stabilisce la sospensione delle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura.

**1.1.** In tal senso devono intendersi sospese quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l'afflusso di pubblico, esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali determinando significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici. Si fa riferimento quindi a eventi e manifestazioni di qualsiasi natura (sportiva, culturale, sociale, economica e civica, ecc.).

**1.2.** Vanno incluse tra le attività da sospendere le seguenti manifestazioni: fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (meeting, convegni e sfilate, ecc.). Sono consentite le attività musicali presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalente.

**1.3.** In via generale non sono sospese le attività che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).

Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico ("porte chiuse") o eccezionali concentrazioni di persone.

Sono escluse da tale sospensione anche le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive ivi comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici (limitatamente a gruppi composti da non oltre le 10 persone).

Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente e programmate.

Non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

**1.4.** Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e centri diurni) e attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale (es: centri di pronta accoglienza).

**1.5.** Non si intendono sospese le celebrazioni civili di matrimoni ed esequie.

Per quanto attiene alle celebrazioni religiose si rinvia alle disposizioni adottate dai Vescovi delle Marche in data 25 febbraio 2020 (vedi allegato 1), nonché alle eventuali disposizioni adottate dagli organi delle altre Comunità religiose.

**2)** Il punto 6 dell'Ordinanza 1/2020 obbliga gli individui che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nelle Marche dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

**2.1.** La definizione di area oggetto di provvedimenti restrittivi si basa sulle informazioni attualmente disponibili e quindi, in base al DPCM 23 febbraio 2020, n. 6 -Allegato 1-, i Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il Comune della Regione Veneto: Vò. Tale definizione può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

**3)** Tutto ciò che non è espressamente sospeso dall'ordinanza n. 1/2020 deve intendersi consentito.

Ancona, 26 febbraio 2020